

STATUTO

ZEROGRAFICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIA CRISTINA
BELGIOIOSO 120

Numero REA: MI - 1997128

Codice fiscale: 08012700962

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-11-2012 - Statuto completo;	2
---	---

Allegato "A" al rep.n. 31167/15876-----

-----**STATUTO**-----

1. Denominazione - Normativa applicabile-----

E' costituita la -----

-----**"ZEROGRAFICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", -----**

-----**Organizzazione non lucrativa di utilità sociale-----**

di diritto a norma dell'art. 10, comma 8, D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.-----

Alla cooperativa si applicano:-----

1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;-----

2) - le disposizioni sulle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;-----

3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;-----

4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata).-----

2. Sede-----

La società ha sede in Milano.-----

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, agenzie, filiali, succursali ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra indicato nel rispetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge; spetta invece alla decisione dei soci il trasferimento della sede in comune diverso, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.-----

3. Scopo ed oggetto-----

La cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ispirandosi al principio di sussidiarietà della dottrina sociale. -----

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce; questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche.-----

La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attiva-

mente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale.-----

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità tramite l'autogestione responsabile dell'impresa da parte dei soci lavoratori e grazie anche all'apporto di volontari. Nello svolgimento dell'attività produttiva la cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. -----

A tal fine la cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma.-----

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa ai sensi dell'art. 2514 del codice civile.-----

a) non può distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----

b) non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;--

c) non può distribuire riserve fra i soci operatori;-----

d) deve devolvere, in caso di scioglimento l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle Cooperative. -----

La cooperativa è costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, art.1 lettera "b" ed ha come scopo l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate quali si indicano in via esemplificativa in invalidi fisici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, alcolisti ed ex alcool dipendenti, detenuti ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dalla vigente legislazione ex detenuti, persone sottoposte a misure di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria e/o amministrativa, persone, comprese i minori in età lavorativa, affidate dall'autorità giudiziaria e/o amministrativa ai servizi sociali, immigrati senza fissa dimora, minori in età lavorativa, in situazione di difficoltà familiari e comunque, in generale, persone svantaggiate appartenenti alle fasce deboli.-----

A tal fine, la cooperativa si propone di svolgere, autonomamente od in collaborazione con altri, attività di prevenzione al disagio psicosociale e all'emarginazione tramite la realizzazione di attività di orientamento al lavoro, forma-

zione professionale dei lavoratori e di inserimento lavorativo di giovani disoccupati, cassaintegrati, in liste di mobilità ed in cerca di prima occupazione.-----

La gestione in forma associata dell'impresa, alla quale i soci prestano la propria attività di lavoro, è rivolta a garantire ai soci continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche e sociali e professionali.---

La cooperativa può operare anche con terzi.-----

La cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha ad oggetto:-----

a) l'attività di produzione e distribuzione nel campo dell'artigianato e dei servizi relativi a lavori di grafica e tipografia, gestione di mense sociali, aziendali e scolastiche, ricerche estematiche del patrimonio storico ambientale, archiviazione e inventario di biblioteche, meccanizzazione di dati riguardanti i beni culturali, censimenti applicati al territorio con rilevazione statistica, restauro del patrimonio storico edilizio, attività di pulizie nel campo industriale e civile (abitazioni private, uffici, mense, scuole e uffici pubblici) stipulando se necessario contratti e convenzioni sotto qualsiasi forma previsti dalla legge con enti pubblici e privati;-----

b) l'allevamento di qualunque specie animale e comunque qualsiasi attività zootecnica, nonché lo svolgimento di qualunque altra attività connessa o affine.-----

Può inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, compreso il finanziamento di attività attinenti presso altre cooperative anche di settore diverso, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. -----

4. Durata-----

La durata è fissata al 31 dicembre 2060.-----

5. Soci-----

I soci si distinguono in:-----

1) " SOCI COOPERATORI", il cui numero è illimitato ma non può essere inferiore a quello previsto dalla legge, che per la loro attitudine possono partecipare direttamente ai lavori della società ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, tra i quali rientrano le "persone svantaggiate" considerate tali dall'art. 4 legge 8 novembre 1991 n. 381, le quali devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa.-----

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:-----

a) "SOCI LAVORATORI" che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare

direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che non si pongano fini contrari a quelli della cooperativa;-----

b) "SOCI VOLONTARI" che, ai sensi della legge 381/1991, prestano la loro attività gratuitamente, ai quali può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.-----

A tale categoria di soci non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.-----

I "soci volontari" vengono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci e devono essere in numero non superiore alla metà del numero complessivo dei soci della cooperativa. E' consentita l'ammissione quali soci cooperatori di soggetti che svolgono attività tecnico-amministrativa nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.-----

Ove ricorrano le condizioni di legge, possono essere soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.-----

2) "CATEGORIA SPECIALE DI SOCI COOPERATORI", che la cooperativa può istituire in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro inserimento nell'impresa.-----

L'Organo amministrativo fissa la durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale ed al termine di tale periodo, comunque non superiore a cinque anni, il nuovo socio è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori.-----

Prima di tale momento i soci appartenenti a tale categoria speciale hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non possono rappresentare altri soci; i soci ammessi alla categoria speciale non potranno in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori e non potranno ricoprire cariche negli Organi Amministrativi.-----

3) "SOCI SOVVENTORI" che partecipano, investendo capitali nell'impresa, ai programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, la cui disciplina è contenuta all'art. 15 che segue.-----

6. Modalità di ammissione a soci cooperatori-----

Colui il quale intende essere ammesso come socio cooperatore, deve proporre la relativa domanda all'Organo Amministrativo contenente;-----

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale e cittadinanza, ovvero per le persone giuridiche la denominazione, la sede sociale, il codice fiscale e la

nazionalità; dovranno inoltre essere allegati il certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese o nel registro delle persone giuridiche, copia dello statuto vigente e copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante;-----

b) l'indicazione dell'attività svolta e delle competenze di cui è in possesso;-----

c) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere;-----

d) l'impegno a rendere le prestazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, all'osservanza delle leggi e del presente statuto, dei regolamenti interni eventualmente adottati, delle obbligazioni prese dai competenti organi sociali;

e) la dichiarazione di non esercitare in proprio alcuna impresa che, a causa dell'identità o affinità dell'attività svolta, possa porsi in qualche modo in concorrenza con l'attività della cooperativa a meno che tale possibilità sia concessa ed approvata dall'organo amministrativo.-----

L'Organo Amministrativo accerta l'esistenza dei succitati requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, valutando, laddove necessario, se l'impresa esercitata in proprio dall'aspirante socio sia tale da porsi in concorrenza o in conflitto con l'attività sociale in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla dislocazione sul territorio dell'attività stessa. -----

L'organo Amministrativo quindi delibera sulla domanda del proponente, con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'interessato, ovvero con provvedimento di rigetto che motivato entro sessanta giorni dalla sua adozione, verrà comunicato all'interessato unitamente alla motivazione.-----

La delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.-----

L'aspirante socio in caso di mancato accoglimento della domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.-----

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.-----

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

7. Obblighi dei soci cooperatori -----

I soci sono obbligati:-----

a) a versare la quota di capitale sottoscritta con la modalità stabilite dallo statuto e dall'Organo Amministrativo

all'atto dell'atto della domanda di ammissione, unitamente alle spese di istruttoria della domanda stessa ed al sovrapprezzo eventualmente determinato;-----

b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dall'Organo Amministrativo;-----

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'organo Amministrativo;-----

d) a mettere a disposizione della cooperativa la propria capacità professionale ed il proprio lavoro in relazione al tipo di attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come stabilito nell'ulteriore rapporto di lavoro.-----

8. Scioglimento del rapporto sociale-----

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.-----

9. Recesso-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:-----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.-----

La domanda di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata e gli amministratori dovranno esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.-----

Il recesso ha effetto:-----

- per quanto riguarda i rapporti sociali, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda trasmesso all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;-----

- per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e da questo statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento con del danno, con un preavviso di tre mesi; il recesso ha effetto, relativamente al rapporto mutualistico e sociale, allo spirare del suddetto termine.-----

10. Esclusione-----

L'esclusione è deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio:-----

a) che non è più in condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;-----

b) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge e dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine

non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;-----
c) che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta, in questi casi il socio moroso deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
d) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;-----
e) che nel caso di socio lavoratore, incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, indicato nei regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e che, nel caso di socio volontario, abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa.-----

Inoltre, il socio appartenente alla "categoria speciale di soci cooperatori" può essere escluso, oltre che nei casi innanzi previsti, per:-----

- a) inosservanza dei doveri inerenti la formazione ove ammesso in ragione di tale interesse-----
- b) inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria o mancato adeguamento agli standards produttivi, ove ammesso per interesse all'inserimento nell'impresa.-----

L'esclusione produce effetto dal momento della annotazione del provvedimento nel libro dei soci, che sarà eseguita senza indugio dagli amministratori.-----

11. Comunicazione ed opposizione-----

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.-----

Avverso i provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su recesso ed esclusione, il socio può proporre opposizione attivando la procedura Arbitrale di cui è parola in seguito.

12. Morte del socio-----

In caso di morte di un socio, agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del defunto.---
L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto, può subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa domanda di ammissione, in tal caso, entro e non oltre tre mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà documentare la sussistenza di detti requisiti di ammissione.-----
Nel caso in cui possano subentrare nella partecipazione sociale del defunto più eredi o legatari che abbiano i requisiti di ammissione, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società; in effetto di

tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c..-

13. Liquidazione della quota-----

Il socio receduto o escluso e gli eredi o i legatari del socio defunto (i quali non abbiano i requisiti di ammissione alla cooperativa o non vogliano subentrarvi) hanno diritto soltanto alla liquidazione della quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati recesso, decadenza, esclusione o morte del socio, in conformità alle disposizioni previste dall'art. 2535 del c.c. e fatte salve le limitazioni previste dall'art. 2514 del c.c.,-----

La domanda di liquidazione deve essere fatta con lettera raccomandata e nel limite di sei mesi dall'approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione della quota.-----

La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale ai sensi dell'art. 2535 del c.c., e comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.-----

Il pagamento deve essere fatto entro tre mesi dall'approvazione del primo esercizio successivo.-----

In ogni caso, il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.-----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesti la insolvenza della società, il socio uscente o gli eredi del socio defunto sono obbligati verso la società nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.-----

La liquidazione della quota assegnata al socio può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni; ove entro tale termine il socio o i suoi eredi non ne faccia richiesta l'importo corrispondente sarà imputato a riserva legale.----

14. Strumenti finanziari non partecipativi-----

La cooperativa, con deliberazione dell'assemblea assunta con le modalità di cui all'art. 2480 c.c., può emettere titoli di debito e strumenti privi di diritti di amministrazione attribuendoli a investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati ai sensi dell'art. 2483 c.c. e degli articoli 111 octies disp. att. e trans. c.c.,-----

15. Soci sovventori-----

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.-----

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in occasione dell'emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente pre-

vio gradimento dell'Organo Amministrativo.-----
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.-----
Il socio che intende trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.-----
L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:-----
a) l'importo complessivo dell'emissione;-----
b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;-----
c) il termine minimo di durata del conferimento;-----
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;-----
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.-----
A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano soci cooperatori, spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.-----
I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in Assemblea generale.-----
Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.-----
Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito dai soci cooperatori.-----
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.-----
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del

presente articolo.-----
Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-
nenti i requisiti di emissione e le cause di incompatibilità
previste per i soci cooperatori -----

16. Patrimonio sociale-----

Il patrimonio della cooperativa è costituito:-----

- dal capitale sociale che è formato dai conferimenti effet-
tuati dai soci cooperatori e dai conferimenti effettuati dai
soci sovventori, questi ultimi confluenti nel fondo per il
potenziamento aziendale;-----
- dalla riserva legale, formata con gli utili di bilancio e
con le quote sociali eventualmente non rimborsate in caso di
scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio;
- da eventuali riserve straordinarie;-----
- da ogni altra riserva costituita dall'assemblea.-----

E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia
durante la vita della società che al suo scioglimento.-----

17. Caratteristiche delle quote-----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno né essere ce-
dute con effetto verso la società se la cessione non è auto-
rizzata dall'Organo Amministrativo a norma e con le modalità
previste dall'art. 2530 c.c.-----

Nessun socio può possedere nella società cooperativa una
quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dal-
la legge.-----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con
il suo patrimonio.-----

18. Liberazione delle quote-----

La quota sociale sottoscritta ed il relativo soprapprezzo
potranno essere versati a rate e precisamente:-----

- a) almeno la metà all'atto di sottoscrizione;-----
- b) il rimanente nei termini stabiliti dall'Organo ammini-
strativo.-----

19. Esercizio sociale-----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
anno.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo
provvede alla redazione del bilancio ed alla predisposizio-
ne, nel caso di obbligo di legge, della relazione di cui al
I° comma dell'articolo 2428 c.c., indicando specificamente
nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli
scopi statutari in conformità del carattere cooperativo del-
la società, nonché evidenziando nella nota integrativa, a
norma degli articoli 2845 e 2513 c.c., le condizioni di pre-
valenza mutualistica.-----

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci
per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qua-
lora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma
dell'articolo 2364 del codice civile, attestate dell'organo

amministrativo in sede di relazione sulla gestione.-----
Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, ove nominato, fissare i compensi ovvero i ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, a norma dell'articolo 2545 sexies del codice civile.-----

L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:-----

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società sia al suo scioglimento;-----
- b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;-----
- c) al perseguimento degli scopi mutualistici, nella misura stabilita dall'assemblea che approva il bilancio;-----
- d) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non può in ogni caso superare, per i soci operatori l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.-----

20. Ristorni-----
Nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto e qualora le risultanze dell'attività mutualistica lo consentano, l'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo amministrativo, sulla ripartizione dei ristorni ai soci operatori.-----

Il ristorno, che può essere attribuito mediante erogazione diretta o mediante aumento proporzionale del numero delle quote possedute dal socio, deve essere in ogni caso ripartito tra i soci operatori in considerazione della qualità e della quantità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed i soci stessi secondo quanto previsto in apposito regolamento.-----

21. Organi sociali-----
Sono organi della società:-----

- a) l'Assemblea dei soci;-----
- b) l'Organo Amministrativo;-----
- c) l'organo di controllo.-----

22. Convocazione dell'assemblea-----
L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nonché ogni volta lo ritenga opportuno.-----

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria, da tenersi per l'approvazione del bilancio, può essere convocata, anziché entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, entro centottanta dalla chiusura dell'esercizio stesso; in questo caso l'Organo Amministrativo ne segnala le ragioni nella relazione sulla gestione.----

L'Assemblea è altresì convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci con diritto di voto; in tale ultimo caso l'Assemblea deve essere convocata entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.-----

L'Assemblea viene convocata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica ovvero mediante fax (purché confermato) da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.-----

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione presso la sede sociale o altrove, purché sempre in Italia, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno dopo 24 (ventiquattro) ore dalla prima.-----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto al voto, e siano intervenuti o informati della riunione tutti gli amministratori e tutti i componenti dell'organo di controllo sindaci effettivi, laddove nominati;-----
verificandosi tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

23. Quorum costitutivi e deliberativi-----

L'Assemblea è validamente costituita;-----

- in prima convocazione quando intervengono, in proprio o per delega, tanti soci portatori della metà più uno dei voti;-----

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci, intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.-----

L'assemblea delibera sempre a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dei casi per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e precisamente:-----

- nel caso di modifica dell'atto costitutivo;-----
- nel caso di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----
- nel caso di approvazione dei regolamenti interni.-----

24. Voto-----

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno da tre mesi.-----

Per le votazioni si procederà per alzata di mano.-----

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta, salvo quanto previsto del presente

statuto per i soci sovventori.-----
In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti pluri-
mi.-----

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea
può farsi rappresentare per delega scritta.-----
Le deleghe devono essere conservate tra gli atti sociali.---
Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.-----
Non possono essere delegati né gli amministratori né i com-
ponenti dell'organo di controllo.-----

25. Presidenza-----

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal
presidente del consiglio di amministrazione o dal più anzia-
no degli amministratori; in caso di assenza o di impedimento
di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata
dagli intervenuti.-----

Qualora né l'uno, né l'altro possano o vogliano esercitare
tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza il
presidente fra i presenti.-----

L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomi-
na del Segretario, ed eventualmente di due scrutatori, il
Segretario può essere anche una persona non socia.-----

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal
Presidente, dal Segretario o da un Notaio quando ciò sia ob-
bligatorio per legge.-----

26. Poteri dell'assemblea-----

L'assemblea:-----

- approva il bilancio;-----
 - determina il numero dei componenti dell'Organo Amministra-
tivo, provvede alle relative nomine fissandone il periodo di
durata;-----
 - nomina i componenti dell'organo di controllo;-----
 - determina la retribuzione annuale degli amministratori e
dei componenti dell'organo di controllo, ove la carica non
sia gratuita;-----
 - delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei
componenti dell'organo di controllo;-----
 - delibera sulle modifiche allo statuto sociale;-----
 - delibera di compiere le operazioni che comportano una so-
stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato
nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-
ritti dei soci;-----
 - delibera sulla proroga della durata e sullo scioglimento
anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei
liquidatori;-----
 - approva i regolamenti previsti dal presente statuto;-----
 - delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestio-
ne sociale riservati alla sua competenza dal presente statu-
to o sottoposti al suo esame dagli amministratori.-----
- E' altresì competenza dell'assemblea stabilire criteri e mo-
dalità per la realizzazione degli scopi di mutualità, di co-

operazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.-----

27. Organo amministrativo-----

La società può essere amministrata:-----

- da un Amministratore Unico;-----
- da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri;-----
- da due o più amministratori, che possano agire disgiuntamente o congiuntamente, con la conseguenziale applicazione rispettivamente degli art. 2257 e 2258 del codice civile. Per quanto concerne l'amministrazione congiunta le decisioni dovranno essere assunte con il consenso di tutti gli Amministratori.-----

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. -----

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.-----

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.-----

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea. --- Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione; gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.-----

28. Consiglio di amministrazione-----

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vice Presidenti.-----

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.-----

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, determinando in maniera puntuale nella delibera di delega i poteri delegati.-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.-----

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori ed ai componenti dell'organo di controllo con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto

ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima; nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.-----

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.-----

29. Poteri dell'organo amministrativo - Rappresentanza-----

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.-----

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta; in mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.-----

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.-----

La rappresentanza della società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico senza limitazioni, ed ai membri del Consiglio d'amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega.-----

In caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono Consiglio di amministrazione, a ciascuno degli Amministratori così nominati spetta la rappresentanza generale della società; l'esercizio di tali poteri in via disgiuntiva o congiuntiva è determinato in capo ai singoli Amministratori dalla deliberazione di nomina.-----

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o categorie di affari.-----

30. Regolamenti-----

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da Regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica.-----

I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dall'organo amministrativo e approvati dall'Assemblea.-----

31. Organo di controllo-----

La nomina ed il funzionamento dell'organo di controllo sono regolati dalle norme di legge.-----

32. Scioglimento della società-----

In caso di scioglimento della cooperativa l'assemblea con la maggioranza stabilita a norma del presente statuto, nomina

uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilen-
done i poteri.-----

33. Devoluzione del patrimonio sociale-----

I caso di scioglimento della Cooperativa , l'intero patrimo-
nio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote socia-
li, effettivamente versate dai soci, e i dividendi eventual-
mente maturati, devono essere destinato a fondi mutualistici
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui
alla legge 31 gennaio 1992, n. 52 e successive modificazio-
ni.-----

34. Clausola arbitrale-----

Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità,
l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in
dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società,
l'Organo Amministrativo, i liquidatori o i sindaci , che per
disposizione di legge inderogabile non sia di competenza e-
sclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale
non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Mi-
nistero, è decisa da un arbitro amichevole compositore,
scelto dal Presidente del Tribunale di Milano.-----

L'Arbitro decide, entro centottanta giorni dall'accettazione
della nomina, secondo equità regolando lo svolgimento del
giudizio nel modo che riterrà più opportuno e rispettando,
comunque, il principio del contraddittorio tra le parti.----

Si applicano gli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legisla-
tivo 17 gennaio 2003, n. 5.-----

All'originale firmato:-----

Demetrio Sartorio - Mailù Carla Rezzonico - Maddalena Rosa-
lia Capalbi - Massimo Linares (L.S.)-----